

# **BGer 6B 506/2012 vom 12. Februar 2013**

Bundesgericht, 2013-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_506\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_506_2012)

FR: TF 6B 506/2012 du 12 février 2013

IT: TF 6B 506/2012 del 12 febbraio 2013

## **Regeste**

Tentato omicidio per dolo eventuale | Infrazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Presentato dall'imputato ( art. 81 cpv. 1 LTF ) e diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un tribunale superiore che ha statuito su ricorso ( art. 80 LTF ), il gravame è di massima ammissibile, perché interposto nei termini legali ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e nelle forme richieste ( art. 42 cpv. 1 LTF ).

### **E. 2**

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione del diritto per averlo riconosciuto colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale. Non vi sarebbero elementi per affermare che potesse prevedere le conseguenze dei suoi pugni e del calcio inferti quando la vittima era ancora in piedi. Non l'avrebbe mai colpita in zone vitali una volta caduta al suolo, dimostrando con ciò di non aver avuto alcun intento omicida o anche solo accettato un esito letale. Peraltro la CARP avrebbe omesso di considerare che, a causa dell'alcol ingerito, la sua capacità di rendersi conto appieno delle conseguenze dei suoi atti sarebbe stata certamente alterata. Infine, l'insorgente rileva di non aver preso alcun tipo di provvedimento volto a evitare un perseguimento, evidenziando che l'aggressione si sarebbe svolta nelle immediate vicinanze dell'edificio occupato dalla polizia comunale.

### **E. 2.1**

Si rende colpevole di omicidio intenzionale ai sensi dell' art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona. Secondo la giurisprudenza, sussiste il tentativo ( art. 22 CP ) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi ( DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (sentenza 6B\_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). Giusta l' art. 12 cpv. 2 CP , commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio. La seconda frase dell' art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale ( DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo ( DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa

ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato ( DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 226). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse ( DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito ( DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza. Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprudenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo ( DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3). Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ( DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234; sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto (v. art. 105 LTF ). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata ( DTF 138 V 74 consid. 8.4.1).

## **E. 2.2**

La CARP ha rilevato che quanto accaduto la sera in questione deriva da un'unica volontà delittuosa dell'autore, perché è solo grazie all'intervento del suo compagno, che lo ha letteralmente strappato dalla vittima, se l'aggressione si è svolta in due fasi. La valutazione dei fatti andava dunque effettuata nel loro complesso. I giudici cantonali hanno dapprima accertato la consapevolezza dell'insorgente dell'effetto devastante dei suoi colpi, essendo notorio che la testa è una delle parti del corpo più sensibili e delicate, che i colpi inferti al capo possono cagionare non solo gravi danni alla salute, ma addirittura il decesso e che i rischi di provocare la morte accrescono con l'amplificarsi della forza con cui viene colpita la vittima, rispettivamente con il moltiplicarsi dei colpi. Il ricorrente si è dunque coscientemente assunto il rischio di causare la morte. La CARP ha in seguito evidenziato l'estrema potenza e violenza dei colpi assestati intenzionalmente quasi tutti alla testa. Dopo un primo violentissimo attacco, il ricorrente si è nuovamente accanito sulla vittima, malgrado fosse già frastornata e più inerme di prima, rivelando così sia di non essere ancora soddisfatto del risultato lesivo dei suoi gesti sia un'inconsueta determinazione nel voler punire l'accusatore privato, la cui unica colpa era quella di essere uscito con la sua, a quel momento, ex compagna. Per la Corte cantonale, da questo suo perseverare si poteva arguire che la lezione che aveva in mente di impartirgli consisteva in un pestaggio, che andava oltre il semplice ferimento dell'antagonista, finalizzato piuttosto al suo abbattimento. I giudici hanno quindi rilevato il divario esistente tra l'insorgente e la vittima: il primo giovane, alto, di corporatura atletica e robusta, frutto di un'intensa attività fisica, pratico della violenza; la seconda in là con gli anni, non alta e piuttosto minuta. Nell'ambito della valutazione delle sue intenzioni, la CARP ha ritenuto significativo che il ricorrente ha abbandonato senza alcuna remora l'accusatore privato dopo averlo malmenato al punto da ridurlo inerme al

suolo, disinteressandosi completamente della sua sorte, benché avesse compreso di averlo ferito seriamente. Ha osservato come sia altrettanto sintomatico che non ha mai espresso una parola di pentimento per quanto fatto o di compassione per la vittima. Infine, i propositi di morte proferiti e reiterati una volta rientrato in albergo indicavano che l'insorgente aveva preso e continuava a prendere in considerazione l'idea di causare la morte di chi per sventura si mette sulla sua strada, intralciandone, per motivi diversi, gli intendimenti. Alla luce di tutti questi elementi, la CARP ha concluso che il ricorrente ha coscientemente assunto e accettato il rischio di provocare la morte della vittima, agendo quindi con dolo eventuale.

### **E. 2.3**

Invano il ricorrente contesta la sua consapevolezza sui rischi letali dei suoi colpi. La CARP, fondandosi sia sull'ammissione dello stesso sia sui suoi numerosi precedenti penali, costituiti in buona parte da atti di violenza fisica e di prevaricazione, ha ritenuto di poter concludere, invero non in modo manifestamente inesatto, che l'unica attività da lui appresa è quella di picchiatore, in cui vanta una buona specializzazione. L'insorgente obietta di non aver mai causato in passato lesioni anche solo di una certa gravità con pugni e calci e ritiene che quanto da lui stesso affermato andrebbe relativizzato a causa della sua propensione alla menzogna, alla disonestà e alla manipolazione, attestata nella perizia psichiatrica. Questa argomentazione, invero appellatoria, volta a contestare un accertamento fattuale (v. supra consid. 2.1 in fine), è lungi dal dimostrarne l'arbitrarietà. Sia come sia, lo stesso ha esplicitamente dichiarato, con una punta di orgoglio, di non aver mai frequentato corsi di box o di kick boxing, ma di aver imparato a picchiare da solo nella vita. Se la perizia rileva effettivamente una sua inclinazione alla menzogna, precisa altresì che il ricorrente "mente sapendo di mentire per ottenere un vantaggio sul momento" (v. sentenza impugnata pag. 63). Atteso che dalla sua affermazione non poteva trarre alcun giovamento, non si vede perché dovrebbe essere relativizzata. Peraltro, gli stessi fatti qui in giudizio dimostrano che sapeva bene come picchiare una persona. Egli disattende poi che la CARP ha accertato la sua consapevolezza sui rischi insiti nei violenti colpi al capo, fondandosi pertinentemente anche su fatti notori (v. al proposito sentenza 1P.419/1999 del 29 settembre 1999 consid. 2b) e sulle ulteriori dichiarazioni da lui rilasciate, in cui ha riconosciuto i pericoli di lesioni gravi e di decesso derivanti da pedate violente, nonché ammesso di aver percosso la vittima "abbastanza" violentemente. Neppure il tasso alcolemico al momento dei fatti, calcolato a 1,43 o/oo, era tale da scalfire la sua capacità di rendersi conto delle conseguenze dei suoi atti. Secondo la giurisprudenza, infatti, di regola un'alcolemia inferiore al 2 o/oo non comporta da sola alcuna diminuzione della responsabilità (DTF 122 IV 49 consid. 1b pag. 50). Di questo elemento comunque, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la CARP ha tenuto conto al momento di commisurare la pena (v. sentenza impugnata pag. 77).

### **E. 2.4**

Quanto alla conclusione della Corte cantonale sull'esistenza del dolo eventuale, essa risulta corretta e conforme al diritto federale. Percuotendo violentemente e ripetutamente al capo la vittima, non solo il ricorrente ha preso in considerazione il rischio di ucciderla, ma lo ha pure accettato. Ha aggredito un uomo fisicamente a lui inferiore, di ben oltre il doppio dei suoi anni, che peraltro non ha accennato alcun tipo di gesto difensivo subendo passivamente i suoi colpi, che, non si vede come se non assestati intenzionalmente, erano quasi tutti indirizzati alla testa e talmente duri e forti da stordire la vittima. Ma al ricorrente ciò non è bastato, l'ha quindi inseguita e le ha sferrato con determinazione brutale ulteriori

violentissimi calci. Oltre a percuotere una delle parti del corpo più sensibili come la testa, l'insorgente ha impresso ai suoi colpi una forza eccezionale, prova ne siano non solo l'indolenzimento e gonfiore accusati al piede dopo il calcio al capo, ma anche le lesioni riscontrate sulla vittima, di cui soltanto due ossa del cranio erano ancora intatte, tanto da impedire la ricostruzione della calotta cranica con osso proprio. Colpendo con tale impeto la testa di una persona, già indebolita e inebetita da una prima serie di percosse, la probabilità che insorgessero lesioni potenzialmente mortali era talmente elevata da doversi imporre al ricorrente. Si deve pertanto ragionevolmente ammettere che egli abbia accettato un esito letale. Irrilevante al riguardo appare l'obiezione ricorsuale secondo cui, una volta la vittima caduta al suolo, non l'avrebbe più picchiata al capo, ma si sarebbe "limitato" a darle un calcio al torace: è infatti stato accertato che non ha smesso spontaneamente di colpirla. Significativa al proposito appare anche l'impressione avuta dal compagno, ritenuto credibile dai giudici cantonali, secondo cui se non lo avesse fermato l'insorgente avrebbe continuato a colpire l'anziano (v. sentenza impugnata pag. 38). Peraltro, come già pertinentemente osservato dalla CARP, per il dolo non è tanto determinante la posizione della vittima (in piedi o per terra) al momento di essere colpita al capo, quanto piuttosto la consapevolezza dell'autore, la parte del corpo a cui mira, la (non) reazione della persona ai colpi, la loro violenza e la facilità con cui vengono messi a segno. Elementi questi che in concreto depongono tutti per la sussistenza del dolo eventuale. Il fatto poi che, pur sapendo di aver gravemente ferito la vittima, l'insorgente l'abbia abbandonata a terra, da sola e apparentemente priva di sensi, senza sincerarsi del suo stato, suggerisce che non fosse sorpreso né turbato da quanto appena commesso come lo può essere una persona che agisce precipitosamente senza scorgere al momento le conseguenze dei suoi atti (v. sentenza 6B\_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3). Questo elemento costituisce un ulteriore indizio a conferma che il ricorrente ha preso in considerazione l'eventuale morte dell'accusatore privato e se ne è accollato il rischio. Se è vero che l'insorgente non ha adottato alcun provvedimento volto a evitare un perseguimento penale, si è comunque guardato bene dal restare accanto alla vittima o dal tornare sui suoi passi come propostogli dal compagno. Neanche rientrato in albergo ha mostrato la minima inquietudine per l'uomo percosso, anzi, ha affermato di voler "ammazzare tutti". Alla luce di tutti questi elementi (inconsistenza del movente, la parte del corpo presa di mira, la violenza elevata con cui sono stati sferrati i colpi, nonché la loro ripetizione, un secondo attacco contro una persona inerme che neppure ha tentato di parare i colpi, il mancato interesse sulla sorte della vittima), la CARP poteva concludere che il ricorrente ha accettato il rischio di cagionare la morte della vittima, pur non desiderandola. La sua condanna per tentato omicidio per dolo eventuale non viola il diritto federale.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non essendo stati invitati a esprimersi, agli oppositori non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale ( art. 68 LTF ).